



## A) - COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza 1037 del novembre 2023 (inerente i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche che a partire dal 2 novembre 2023 hanno colpito i Comuni di cui al documento sub B) che ricadono nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato), si informano le imprese colpite dagli eventi calamitosi, verificatesi a partire dal 2 novembre 2023, che Italia Com-Fidi S.c. a r.l. ha previsto la possibilità ad attivare la sospensione sui finanziamenti, compresi quelli dallo stesso garantiti su Banche terze.

### Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di imprese, titolari di finanziamenti relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati, inagibili o distrutti.

### Finanziamenti ammessi

Possono essere sospese le rate dei finanziamenti relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

### Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31/01/2024; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni integrazioni), dovrà essere presentata su apposito modello a: [gestionerapporti@comfidi.it](mailto:gestionerapporti@comfidi.it)

### Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, e cioè al 02/11/2024 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del finanziamento pari al periodo di sospensione richiesto). È possibile optare per:

- Sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

### Condizioni economiche

Sui finanziamenti per cassa erogati direttamente dal Confidi, la sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano in ogni caso a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione. Invece per la sospensione accordata su finanziamenti concessi da Banche e/o da Intermediari Finanziari terzi ed assistiti dalla garanzia del Confidi, l'impresa beneficiaria, a mero titolo di remunerazione dei soli rischi aggiuntivi, ove prevista, dovrà versare una commissione dello 0,25%, calcolata in ragione d'anno sull'importo residuo del finanziamento oggetto della presente operazione. Si precisa che, per i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Confidi, l'impresa richiedente la sospensione dovrà rivolgersi direttamente al soggetto finanziatore: la Banca e/o l'Intermediario finanziario partner di Italia Com-Fidi S.c. a r.l.

